

**non è soggetta ad IVA l'assegnazione dell'immobile qualora non sia stata detratta l'IVA**  
all'atto del relativo acquisto, compresa l'ipotesi di acquisto da privato

- **immobile acquisito prima del 1/1/1973 non soggetto ad IVA**
- **immobile acquistato da privato non soggetto ad IVA**

ASSEGNAZIONE A SOCI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA ACQUISTATI DALLA SOCIETA SENZA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE TOTALE DELL'IVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19, 19-BIS1 e 19-BIS2 DPR 633/1972

\*\*\*\*\*

Tassazione

IVA : esente

REGISTRO: 7%

IPOTECARIA: 3 %

CATASTALE: 1%

Base imponibile

Valore dichiarato dalle parti nell'atto.

Normativa

Iva: art.10 comma primo n. 27-quinquies) d.P.R. n. 633/1972

Registro: art. 40 T.U.R. e art. 1 secondo periodo Tariffa Parte Prima T.U.R.

Ipotecaria: art. 1-bis Tariffa T.U.I.C.

Catastale: art. 10 T.U.I.C.

A norma dell'art. 4 comma primo, lettera d) n. 2) e lettera a) n. 2) della TARIFFA I PARTE I allegata al T.U.R. se si tratta di *“fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione”* le assegnazioni dei fabbricati medesimi sono soggette all'imposta di registro con l'aliquota del 4%.